

Ordinanza, Tribunale di Bari, Giudice Raffaella Simone, del 2 gennaio 2018 www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. OMISSIS/ 2017 - R.G.E.

IL G.E.

letto il ricorso depositato nell'interesse della debitrice; letta la comparsa di costituzione dell'opposta; esaminati gli atti del procedimento;

dato atto che l'opposizione si fonda sulla dedotta natura usuraria degli interessi pattuiti e sull'illegittimità dell'espropriazione forzata immobiliare, in forza delle offerte garanzie contrattuali, costituite da privilegio su impianti e macchinari e da polizza assicurativa;

osservato, quanto al **PRIMO MOTIVO**, che, dalla stessa perizia di parte emerge che gli interessi corrispettivi e di mora sono pari, rispettivamente, al 6% ed al 7%, ben inferiori all'indicato tasso soglia del 9,450%;

ritenuto che la modestia delle spese fisse, indicate nel prospetto della detta perizia in € 625,00, non inficia la validità dei pattuiti interessi;

considerato che, nella specifica disciplina del rapporto contrattuale, la penale di estinzione anticipata è prevista per la sola ipotesi della restituzione anticipata della somma mutuata e non anche per qualunque forma di risoluzione, sicché non può ritenersi onere aggiuntivo da cumulare al tasso di mora;

ritenuto pertanto che, nel concreto regolamento del rapporto, la penale in questione ristora il pregiudizio dell'anticipata estinzione, con la conseguenza che non rileva ai fini della verifica dell'osservanza del tasso soglia, sicché l'operazione non può ritenersi gratuita;

osservato, quanto al **SECONDO MOTIVO**, che le concesse garanzie non inibiscono l'esperimento di azione esecutiva, nei limiti previsti dall'art.483 c.p.c.;

ritenuto pertanto che non ricorrono gravi motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione;

regolate le spese secondo soccombenza, con l'applicazione dei parametri minimi del D.M. n.55/2014, stante la semplicità dell'iter processuale;

P.Q.M.

- 1) letto l'art.624 c.p.c., rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;
- 2) condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in € 2.631,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge;
- 3) assegna il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

Si comunichi

Bari, 02/01/2018



Ordinanza, Tribunale di Bari, Giudice Raffaella Simone, del 2 gennaio 2018

Il G.E. Raffaella Simone

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

